



Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario: la Commissione deferisce alla Corte di Giustizia l'Italia per il mancato rispetto della normativa UE

Care/i cittadine/i

intendo oggi parlarVi di trasporto ferroviario, materia che ha dato purtroppo luogo a tanti, troppi disservizi e carenze e criticità, che da tempo hanno interessato il mio Ufficio, che sempre a cercato di svolgere opera di sollecitazione, informazione e mediazione rivolta a risolvere i problemi e a dare voce a viaggiatori, pendolari, studenti, persone con disabilità, vittime delle disfunzioni.

Il 28 marzo 2014 la Commissione europea ha annunciato di voler deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE per non aver recepito completamente la normativa dell'UE in tema di diritti dei passeggeri ferroviari: il regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti dei passeggeri ferroviari stabilisce diversi obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri e la sua applicazione era dovuta entro il 3 dicembre 2009.

L'Italia non ha ancora istituito un organismo ufficiale autorizzato a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento nel suo territorio, né ha stabilito norme volte a sanzionare le violazioni della legislazione pertinente: non essendo stati attribuiti alla neo-istituita autorità per la Regolazione dei Trasporti compiti di vigilanza e tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario così come previsti dal Regolamento comunitario. Senza queste due misure necessarie, i passeggeri che si spostano in treno in Italia o dall'Italia verso altri paesi dell'UE non saranno in grado di far valere i loro diritti in caso di problemi durante il viaggio.

A differenza di molti altri Stati membri, l'Italia non ha concesso deroghe all'applicazione del regolamento: i diritti dei passeggeri si applicano integralmente a tutti i servizi, nazionali e internazionali.

È quindi tanto più importante per i passeggeri che incontrano problemi durante il viaggio poter presentare reclami a un'autorità di riferimento, dotata di tutte le competenze necessarie per assicurare l'applicazione e l'esecuzione del regolamento. Inoltre, tenuto conto dell'assenza di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del regolamento, l'industria ferroviaria non ha incentivi a rispettare gli obblighi.

Attualmente, l'Italia ha istituito un organo temporaneo che non ha né la competenza né l'autorità per applicare pienamente le norme dell'UE in materia di diritti dei passeggeri.

Nel giugno 2013 la Commissione ha inviato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora riguardante la conformità al regolamento, a cui nel novembre 2013 ha fatto seguito un parere motivato: nonostante queste misure, la regolamentazione italiana non è ancora pienamente conforme.

L'azione di oggi persegue l'obiettivo della Commissione di assicurare che gli Stati membri si conformino pienamente alle norme in materia di diritti dei passeggeri.

Sostiene il Vicepresidente della Commissione Siim Kallas, responsabile per i Trasporti: "La protezione dei passeggeri che viaggiano in Europa è una delle pietre miliari della politica dei trasporti europea. Tutti gli Stati membri dell'UE devono garantire la messa in atto di strutture cui i passeggeri possano rivolgersi per far rispettare i loro diritti e sanzionare le violazioni. Così si garantisce anche un clima di concorrenza equa per il settore ferroviario in tutta l'UE".

Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e tutela i passeggeri che viaggiano in treno nell'UE mediante l'applicazione di una serie di diritti di base:

1. il diritto a parità di accesso al trasporto, e in particolare la protezione da discriminazioni basate su nazionalità, residenza o disabilità;
2. il diritto all'assistenza, senza costi aggiuntivi, per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta;
3. il diritto di avere informazioni prima della partenza (per es. sul prezzo del biglietto) e nelle varie fasi del viaggio (per es. ritardi, coincidenze);
4. il diritto al rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione o ritardi prolungati;
5. il diritto a un servizio di trasporto alternativo (itinerario alternativo) o a una nuova prenotazione, a seconda delle preferenze del passeggero, in caso di ritardi prolungati o soppressione del servizio;
6. il diritto a un livello minimo di assistenza nelle stazioni e a bordo dei treni in attesa dell'inizio o del proseguimento di un servizio in ritardo;
7. il diritto a un rimborso in caso di ritardo prolungato o di soppressione del servizio, a determinate condizioni;
8. il diritto a un risarcimento danni in caso di decesso o lesioni (compresi i danni al bagaglio trasportato dal passeggero) e di incidenti riguardanti il bagaglio registrato (perdita, danneggiamento, ritardo nella consegna), a determinate condizioni;
9. il diritto di disporre di un sistema rapido e accessibile di trattamento dei reclami in caso di servizio insoddisfacente;
10. il diritto alla corretta applicazione della normativa UE da parte dei vettori e a un'attuazione effettiva da parte delle autorità nazionali.

In linea di principio, questi diritti si applicano a tutti i servizi ferroviari. Tuttavia, gli Stati membri possono

decidere di adottare periodi transitori o applicare deroghe per determinati tipi di servizi, fra cui quelli urbani, suburbani e regionali, quelli nazionali di durata limitata (max. 15 anni) o quelli che sono effettuati in larga misura al di fuori dell'UE (max. 10 anni). Solo un numero limitato di diritti di base si applicano a tutti i servizi. I servizi ferroviari internazionali all'interno dell'UE non possono essere oggetto di deroghe. L'Italia non ha chiesto deroghe.

A questo punto, c'è poco tempo per risparmiare al nostro Paese una brutta figura, l'ennesima ed un'eventuale condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

In questi anni il Difensore Civico ha cercato di svolgere quella funzione mediatrice e di sollecitazione che il Regolamento europeo del 2007, inattuato in Italia, specifica nella sua portata precettiva; ma il Difensore civico ha potuto agire come "profeta disarmato", quel "profeta" destinato alla rovina, come scriveva il Machiavelli nel suo "Il Principe", intendendosi per "principe" il cittadino, maxime quello più indifeso, come nel nostro caso la persona con disabilità, l'anziano, il minore o la donna.

E' ora di dotare il nostro Paese di veri Organismi terzi e indipendenti di garanzia, in concreto a tutela di precisi diritti pienamente esigibili ed il Difensore Civico potrebbe naturalmente assolvere a questa funzione nell'interesse generale che sempre deve prevalere su quello personale.

In tal senso sin dal 2009 il mio Ufficio invano sollecitò l'attuazione del Regolamento del 2007 che non può essere eluso, quale normativa precettiva.

La decisione della Commissione costituisce ora un ammonimento non eludibile sotto pena di sanzione.

Care e Cari Cittadine e Cittadini, alla prossima!

Torino 1° aprile 2014

Il Difensore Civico

Avv. Antonio Caputo.